



UDIENZA PUBBLICA

DEL 11/07/2007

SENTENZA

N. 02048 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPA ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.MANCINI FRANCO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.IANNIELLO ANTONIO	"	N. 012774/2007
3.Dott.AMOROSO GIOVANNI	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) ORRU' EMILIO

N. IL 13/08/1940

avverso SENTENZA del 05/12/2006

TRIBUNALE

di CAGLIARI

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SENSINI MARIA SILVIA

Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Francesco Solinas*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv.

## Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione

Con sentenza in data 5/12/2006 il Tribunale di Cagliari dichiarava Orrù Emilio colpevole del reato di cui all'art. 30 lett. e) Legge n. 157/1992 – per aver esercitato l'uccellazione in agro di Uta il 21/2/2003 – e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 1.500 di ammenda, disponendo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Orrù, deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale, essendo stata erroneamente contestata al prevenuto la contravvenzione di cui all'art. 30 lett. e) Legge n. 157/1992 (esercizio della uccellazione) in luogo di quella p. e p. dall'art. 30 lett. h) (esercizio della caccia con mezzi vietati), ravvisabile nella specie, posto che il sistema di cattura sequestrato dalle Guardie Forestali (i c.d. "lacci") era quello utilizzato per la cattura di volatili a scopo esclusivamente culinario, laddove l'uccellazione viene effettuata con particolari attrezzi insidiosi, idonei per la cattura di volatili esclusivamente vivi, a scopo di studio o di riproduzione per esemplari da richiamo; 2) difetto e/o illogicità della motivazione, non essendovi prova che fosse stato l'Orrù a piazzare le trappole.

Si chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondate le censure che lo sorreggono.

In particolare, destituito di qualsivoglia fondamento è il primo motivo di gravame.

Sostiene il ricorrente che una delle caratteristiche della nozione di "uccellazione" sarebbe rappresentata dalla cattura di volatili vivi, requisito che non risulta fissato in alcuna norma e che è chiaramente estraneo alla ratio legis. È, infatti, evidente che la legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellazione e le altre forme di caccia con

riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 2/6/1999 n. 9607, Baire).

Nella definizione del concetto di uccellazione, occorre, quindi, rifarsi alla esigenza della norma, che ha inteso vietare ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quelle di cui è vietata la caccia. Va, dunque, ribadita la consolidata interpretazione di questa Corte, secondo cui costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, etc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più determinata e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili.

Deve, inoltre, escludersi che l'uccellazione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo all'uopo sufficiente anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci di indiscriminata cattura di volatili. Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che l'esercizio della uccellazione sia connotato dai seguenti elementi: 1) impiego di strumenti fissi, non di uso momentaneo, diversi dalle armi da sparo; 2) potenzialità offensiva di tali mezzi ampia ed indiscriminata, con pericolo, quindi, di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica. Nella nozione così caratterizzata, rientra senz'altro il fatto commesso dall'Orrù della installazione di numerose trappole, con predisposizione di lacci di crine (per lo strangolamento degli uccelli), essendo tali strumenti idonei alla cattura di un numero elevato di uccelli di qualsiasi tipo. In un tale contesto, non è fondato l'assunto del ricorrente, secondo cui, nel fatto in esame, dovrebbe ravvisarsi l'ipotesi di caccia con mezzi vietati e non quella di uccellazione, in quanto la linea di demarcazione tra le due ipotesi consiste nella possibilità, insita nella seconda (e chiaramente riscontrabile nella presente vicenda), che si verifichi un qualche depauperamento della fauna

selvatica, a cagione delle modalità dell' esercizio venatorio ed in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, circa la pretesa estraneità del ricorrente all'addebito contestatogli. Invero, la Corte territoriale, con motivazione sorretta da un logico apparato argomentativo, ha evidenziato che l'identificazione dell'attuale ricorrente era avvenuta a seguito di reiterati appostamenti effettuati dai vigili venatori nell'oasi faunistica del WWF e nei territori limitrofi ricadenti in agro di Uta, appostamenti che avevano consentito di bloccare l'Orrù - tra l'altro, proprietario del fondo in cui erano state sistemate le trappole- proprio nel momento in cui stava verificando la presenza o meno di volatili all'interno delle stesse. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 11/7/2007

Il Presidente  
*Luca Beza*

Il cons. est.

*U. Glorio Senise*

